

OGGETTO: Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26.

Comune di CASTEL S. ELIA (VT) - Soc. TUFORNATO S.r.l, cava di tufo in Località "Poggio Maggiore Mancinelli".

Richiesta variazione prescrizione di cui al punto 5) della Determina Dirigenziale n° 35520 del 06/03/03.

Fasc. 12069 V.I.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

VISTA la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

VISTA la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

VISTA la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

VISTA l'istanza della TUFORNATO S.r.l. del 16/04/2009 di variazione prescrizione di cui al punto 5) della Determina Dirigenziale n° 35520 del 06/03/03 relativa al progetto di ampliamento della cava di tufo in Comune di Castel S. Elia in Località "Poggio Maggiore Mancinelli".

VISTA la Determinazione di Vincolo Idrogeologico n° 35520 del 06/03/2003 ed in particolare la prescrizione contenuta al punto n. 5) che così recita "il recupero della cava, nell'area prevista per l'ampliamento, non sia realizzato in un'unica soluzione al termine dell'estrazione del materiale ma sia condotto simultaneamente allo sfruttamento della stessa e l'area da recuperare non sia in qualsiasi momento superiore ad un ettaro";

CONSIDERATO che l'attività estrattiva si svolge su di un area minima di poco superiore ai due ettari e che il tipo di coltivazione a fossa per splateamenti successivi in profondità, come evidenziato anche nella relazione tecnico mineraria dall'ing. Agelli Silvio, non consente anche per quanto attiene ai fini della sicurezza della movimentazione dei mezzi (autocarri) e dello stesso personale (visto anche lo spazio utilizzato dalle rampe di accesso ai piazzali) di coltivare un ettaro per volta;

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra evidenziato, che la coltivazione su di un area di poco superiore ai due ettari invece di un ettaro per volta, posticipando il recupero della cava a fine coltivazione, non comporta ai fini del vincolo idrogeologico particolari problemi e che comunque va a favore della sicurezza del personale addetto ai lavori;

CONSIDERATO che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, l'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

D E T E R M I N A

di **REVOCARÉ**, la prescrizione contenuta al punto n. 5) della Determinazione di Vincolo Idrogeologico n° 35520 del 06/03/2003, che così recita “il recupero della cava, nell’area prevista per l’ampliamento, non sia realizzato in un’unica soluzione al termine dell’estrazione del materiale ma sia condotto simultaneamente allo sfruttamento della stessa e l’area da recuperare non sia in qualsiasi momento superiore ad un ettaro”, ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Società “TUFORNATO S.r.l.”, con sede a CASTEL S. ELIA (VT) in Via Civita Castellana 14., per eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’attività estrattiva di tufo sulla superficie ricadente nel foglio n. 2 particelle n. 6/p e 9/p del Catasto terreni del Comune di CASTEL S. ELIA in località “Poggio Maggiore Mancinelli” secondo il progetto già approvato con determinazione n. 35520 del 06/03/2003 e secondo la documentazione tecnica già presentata e di **INTEGRARE** lo stesso provvedimento regionale n° 35520 del 06/03/2003 con le seguenti prescrizioni:

- la coltivazione potrà avvenire su tutta l’area di poco superiore ai due ettari (invece di un ettaro per volta) secondo quanto previsto negli elaborati progettuali già presentati, i lavori di recupero finale della cava dovranno essere eseguiti in conformità del progetto già approvato con Determina Dirigenziale n° 35520 del 06/03/03 e potranno essere condotti in unica soluzione al termine dell’estrazione del materiale; potranno comunque iniziare prima di fine coltivazione, qualora il responsabile del cantiere lo ritenesse possibile ai fini della sicurezza;
- ai fini della sicurezza del cantiere (per la fase di coltivazione) sia acquisito il parere del competente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria;

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. dovrà vigilare sull’osservanza delle prescrizioni impartite ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all’eliminazione dell’inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

Il Comune di CASTEL S. ELIA pubblicherà per 15 giorni all’Albo Pretorio il presente provvedimento. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all’istante ed al Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l’autorizzazione.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all’Area 2S/05
- Difesa del Suolo della Regione Lazio.

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato dovrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, informare la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza;

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Raniero De Filippis